

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 35897/16 R.G.N.R.

N. 9927/17 R.G. GIP

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

LETTA

la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 28.10.2016, pervenuta a quest'ufficio in data 3.3.2017, nel procedimento in cui è indagato:

████████████████████, nato a Milano il 1°.5.1989, in ordine al reato p. e p. dall'art. 590 *bis* c.p., commesso in Milano il 3.4.2016.

Difeso di fiducia dall'Avv. ██████████ del foro di Milano, con studio in via ██████████ 31, Milano. Domicilio eletto presso il difensore.

Evidenziata la p.o. ██████████ nato a Milano il ██████████

OSSERVATO

Che il procedimento prende origine dalla comunicazione del Corpo di Polizia Locale di Milano con n. protocollo ██████████/2016 depositata in Procura il 21.9.2016, con cui l'agente scrivente dava conto di un incidente stradale occorso il 3.4.2016 tra il veicolo condotto dall'indagato e quello della p.o. in Milano, via Pietro Calvi, all'intersezione con C.so Ventidue Marzo;

che, non essendo emersi *in loco* elementi utili alle indagini né avendo all'impatto assistito alcun testimone, i fatti possono ricostruirsi sulla base delle dichiarazioni rese dall'indagato in data 3.4.2016, ore 14 e dalla p.o. in data 4.7.2016, ore 18 (verbali in atti, allegati alla comunicazione n. ██████████/2016 della Polizia);

che, in data 3.4.2016, all'incrocio tra le due vie sopra menzionate, attorno alle ore 11.45, l'autovettura Renault ██████████ (targata ██████████), condotta da ██████████ Lorenzo, urtava un ciclista, ██████████ Roberto: l'indagato, dopo essersi arrestato all'incrocio per far attraversare alcuni pedoni provenienti da sinistra, avviava la marcia per svoltare a destra e, non avvedutosi del transito della p.o., ne urtava il mezzo in prossimità della ruota posteriore del velocipede;

che, a seguito della collisione, ██████████ cadeva a terra; prontamente, ██████████ si fermava e prestava soccorso alla p.o., in particolare chiedendo l'intervento dell'ambulanza, che trasportava

quindi il ferito presso l'ospedale G. Pini di Milano;

che alla p.o., come da referto del predetto nosocomio, veniva riscontrata una frattura composta piattotibiale laterale del ginocchio sinistro, con prognosi di 60 giorni clinici e lavorativi (cfr. sche da di dimissione in atti);

che il P.M., rilevata l'assenza di tempestiva querela da parte della p.o., domandava a questo Giudice di disporre l'archiviazione del procedimento, iscritto nei confronti di ██████████ Lorenzo per il reato p. e p. dall'art. 590 bis, co. 1, c.p., (come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41), per difetto di querela.

RILEVATO

che la legge n. 23 marzo 2016 ha novellato l'art. 590 *bis* c.p., il quale oggi, al co. 1, dispone che *“Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”*;

che nessuno dei commi dell'art. 590 *bis* c.p., secondo l'odierna formulazione, ha introdotto alcuna specifica disposizione in punto di procedibilità. Di talché, secondo la regola generale prevista all'interno del sistema penale italiano, si dovrebbe concludere che, in caso di lesioni personali colpose stradali gravi o gravissime si possa procedere *ex officio*, non essendo richiesta l'istanza punitiva del soggetto leso;

che, tuttavia, la decisione sul regime di procedibilità relativo all'art. 590 *bis* c.p. dipende dalla soluzione della questione preliminare relativa alla natura di fattispecie di reato o di circostanza del reato introdotta dalla norma in analisi. Infatti, se il quesito dovesse essere risolto in favore dell'autonomia dell'art. 590 *bis* c.p. rispetto all'art. 590 c.p., il reato sarebbe procedibile d'ufficio; qualora, invece, si optasse per la configurazione in chiave circostanziale dell'art. 590 *bis* c.p., il regime di procedibilità andrebbe ricavato dall'ultimo comma dell'art. 590 c.p.;

che, come correttamente osservato dalla Corte di Cassazione in un proprio importante (e noto) pronunciamento in materia di distinzione tra elemento costitutivo o circostanziale di un reato, *“non esiste alcuna differenziazione ontologica tra elementi costitutivi (o essenziali) e elementi circostanziali (a accidentali) del reato, atteso che questi elementi si possono distinguere solo in base alla disciplina positiva”*. (Cass., Sez. Unite Penali, n. 26351/2002, imp. Fedi). In conseguenza di ciò, qualora occorra sciogliere il dubbio circa la natura autonoma o circostanziale di una norma, si deve fare riferimento – in un ordinamento sorretto dal principio di legalità formale – al dato positivo;

che la soluzione di un tale quesito, in ogni caso, dipende dal fruttuoso impiego di taluni criteri discretivi, che la citata giurisprudenza del Supremo Collegio ha bene enunciato. Tali indicatori possono essere suddivisi in:

- i. Formali: quelli, cioè, che fanno perno su elementi letterali, quali il dato lessicale della norma

stessa, la rubrica dell'articolo in esame, l'intitolazione della legge di riforma in caso di una novella normativa, la collocazione della norma (in posizione autonoma o ancillare rispetto a quella principale). Si tratta tuttavia di criteri che, in ultima analisi, non sono risolutivi (cfr. par. 7.1. della citata sentenza Fedi), poiché non costituiscono mai univoco indice della *intentio legis*;

- ii. Strutturali: quelli che, invece, attengono alla struttura del precetto penale, che, secondo la Corte di Cassazione, "*hanno maggior peso*". In particolare, si deve dar rilievo al modo con cui sono descritti gli elementi costitutivi della fattispecie e alla presenza di rinvii espressi ad una norma base, su cui si innestino i ccdd. *accidentalialia delicti*. Anche la determinazione dei limiti edittali è utile per comprendere se il nuovo precetto costituisce, o meno, norma a sé stante: la presenza dei verbi "è aumentata" o "è diminuita" concludono in senso univoco per la natura circostanziale, mentre la disposizione di autonome cornici può deporre sia per l'autonomia della fattispecie, sia per la natura circostanziale, trattandosi di circostanze aggravanti (od attenuanti) ad effetto speciale. Evidentemente, anche in questo caso – pur trattandosi di criteri in qualche misura più pregnanti – non si è in presenza di un *discrimen* infallibile, ma che, anzi, può lasciare irrisolti i dubbi (cfr. par. 7.2.1.);
- iii. Teleologico: si tratta di un criterio che guarda alle finalità che il precetto si propone, ovvero quale (o quali) bene giuridico sia protetto dalle norme in esame: quando la fattispecie penale tutela un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla fattispecie penale di riferimento, siamo di fronte a un'autonoma figura di reato e non a una circostanza aggravante. Secondo una consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, richiamata dalla sent. n. 26351/2002 già citata, una fattispecie ha natura autonoma quando introduce un elemento innovativo in punto di oggettività giuridica: l'elemento circostanziale, invece, condurrebbe ad un mero incremento/decremento del trattamento sanzionatorio in base alla diversa intensità con cui si realizza l'aggressione del medesimo bene giuridico. Anche questo criterio, per quanto speso, in talune occasioni, dalla Corte di Cassazione, sconta un limite palese: esso infatti si fonda su una "*inversione logica [...] Per individuare l'interesse tutelato dalla fattispecie penale, invero, è necessario prima esaminare la struttura della stessa fattispecie, distinguendo i suoi elementi essenziali da quelli accidentalia; sicché si potrà registrare un mutamento del bene tutelato solo quando e perché è stato accertato un mutamento degli essentialia delicti.*" (Cass., sent. Fedi, par. 7.3 in chiusura).

che, tuttavia, la stessa sentenza della Corte di Cassazione testé ripercorsa (dopo aver scartato ulteriori mezzi discretivi proposti sia in giurisprudenza sia in dottrina, quali, ad esempio, quello che si informa al principio di legalità o quello che si riferisce al *favor rei*) non offre criteri risolutivi: dunque, l'indagine della natura giuridica della norma in esame dev'essere svolta con scrupolosa osservanza della struttura della singola norma nonché del più ampio contesto legislativo in cui essa s'inserisce, in modo tale da addivenire all'esegesi più corretta possibile del dato positivo, specie ove l'intervento normativo non si contraddistingua per precisione e chiarezza. Può invero essere utile saggiare una pluralità di criteri, in modo tale da effettuare la scelta all'esito di un'analisi quanto più possibile accurata e scrupolosa;

che, ad una prima lettura, il nuovo testo dell'art. 590 *bis* c.p. sembrerebbe costituire un'autonoma fattispecie, nella misura in cui la legge n. 41/2016 si intitola "*Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali*"; inoltre, la norma pare essere modellata in termini autonomi, senza manifesti rinvii al più generale precetto in termini di lesioni colpose, e la collocazione nel codice sarebbe comunque razionale, poiché si tratterebbe di una fattispecie in rapporto di specialità rispetto alla più generale figura di reato p. e p. dall'art. 590 c.p. La rubrica ("lesioni stradali gravi o gravissime") non contiene inoltre alcuna specifica indicazione della natura circostanziale della norma stessa. Di talché, simili indici suggeriscono di rinvenire, nelle due disposizioni (gli artt. 590 e 590 *bis* c.p.) un rapporto di specialità della seconda rispetto alla prima, ancorché entrambe siano considerate pienamente autonome: ad un simile approdo è pervenuta parte della prima dottrina che si è soffermata sul punto;

che, tuttavia, vi sono significativi elementi che militano a favore dell'inversa opzione ermeneutica, peraltro correttamente rilevati anche dal P.M. nella richiesta di archiviazione. Si può, in primo luogo, affermare che l'individuazione di autonome cornici edittali non è *ex se* indice sufficiente per l'affermazione della natura autonoma di reato, ben potendo trattarsi di circostanze ad efficacia speciale (in modo non diverso da quanto accade con i commi 1 e 2 dell'art. 583 c.p.). Nemmeno concludente può essere il tenore della rubrica (lesioni personali stradali gravi o gravissime) – in punto, giova ricordarsi l'antico brocardo per cui *rubrica legis lex non est* –: tanto più che, essendo nella rubrica omissivo l'aggettivo "colpose", si dovrebbe pensare proprio ad una qualificazione circostanziale, derivante dal fatto che alla norma "base" di cui all'art. 590 c.p. si aggiungono, come meri *accidentalium delicti*, gli elementi ulteriormente richiesti dall'art. 590 *bis* c.p.

Inoltre, la struttura stessa della norma - se si osserva il modo con cui è costruito il testo del co. 1 dell'art. 590 *bis* c.p. – offre un interessante spunto: questo nuovo precetto si limita a ridefinire l'editto nei casi in cui le lesioni personali colpose siano (i) gravi o gravissime, quindi con rinvio alle nozioni già delineate dall'art. 583 c.p. (Circostanze aggravanti) e (ii) connotate dalla colpa specifica costituita dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, maniera non dissimile da quanto prevedeva la precedente formulazione dell'art. 590 c.p.

In altre parole, l'art. 590 *bis* c.p. introduce una mera specificazione dell'ambito in cui la lesione personale si realizza – la circolazione stradale – e della regola cautelare che viene violata. Proprio il confronto tra il dato testuale dell'art. 590 *bis*, co. 1, c.p. e l'art. 590 c.p. legittima a ritenere la natura circostanziale della prima norma rispetto alla seconda, posto che l'art. 590 *bis*, co. 1 riproduce in sé tutti gli elementi propri della fattispecie base e vi aggiunge, soltanto in via di specificazione, gli *accidentalium* sopra indicati.

Che un ulteriore – e ben fondato – argomento a sostegno di questa seconda tesi si trae dall'analisi sistematica del complesso di norme varate con la riforma introdotta dalla legge del 2016.

Con tale novella, è stato previsto l'arresto facoltativo in caso di flagranza (art. 381, co. 2, lett. m-quinquies c.p.p.) in caso di lesioni stradali gravi o gravissime aggravate ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 art. 590 *bis* c.p.: tale misura precautelare dovrebbe essere esclusa, ai sensi dell'art. 189 co. 8 c.d.s., per "*Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando*

dall'incidente derivi il delitto di **lesioni personali colpose**, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di *flagranza di reato*".

Questa norma assume un rilievo significativo nella soluzione della questione in esame. Infatti, nel testo dell'art. 189, co. 8, c.d.s., si fa menzione del delitto di "lesioni personali colpose" e non di "Lesioni personali stradali gravi o gravissime", secondo la rubrica del nuovo art. 590 bis c.p.

Se si intendessero le lesioni colpose stradali ex art. 590 bis c.p. quale fattispecie autonoma (quindi da intendersi come "lesioni personali stradali", secondo la propria rubrica *ad hoc*), la stessa novella normativa porterebbe a due conseguenze paradossali: (a) l'art. 189, co. 8, c.d.s. non potrebbe essere applicato al delitto che essa menziona, perché la fattispecie ex art. 590 c.p. non ammette mai, in nessun caso, il ricorso all'arresto e (b) la stessa disposizione non sarebbe applicabile neppure nel caso delle lesioni occorse in ambito stradale, poiché, essendo inteso l'art. 590 bis c.p. come norma autonoma, essa non è *expressis verbis* menzionata.

Se, invece, si assumesse per valida premessa la natura circostanziale dell'art. 590 bis c.p. rispetto all'art. 590 c.p., allora anche le lesioni stradali rientrerebbero, quale ipotesi aggravata, a pieno titolo nel più ampio novero delle "lesioni personali colpose". E, siccome per molteplici dei casi previsti dai vari commi dell'art. 590 bis è prevista la possibilità dell'arresto, l'art. 189, co. 8, c.d.s. tornerebbe ad avere una propria, piena utilità: tale disposto, infatti, consentirebbe l'esclusione dell'arresto ove questa misura era in effetti possibile.

Di talché, per evitare di tradire l'intento stesso del legislatore e per far sì che tutta la novella legislativa in punto di arresto a fronte di lesioni stradali personali abbia senso compiuto, è necessario qualificare l'art. 590 bis c.p. come un catalogo di circostanze aggravanti ad effetto speciale rispetto al precetto previsto e punito dall'art. 590 c.p.

che questa seconda opzione, già corroborata dagli elementi sopra ripercorsi, trova ulteriore sostegno dall'osservanza di un ulteriore spunto, sempre di carattere sistematico. Infatti, a ben osservare tutto il "micro-sistema" delle lesioni – siano esse dolose o colpose – si impernia, nel codice penale, su due fattispecie base – l'art. 582, co. 1, per l'ipotesi dolosa e l'art. 590, co. 1, c.p. per quella colposa – sulle quali si innesta un ampio ventaglio di circostanze (si vedano gli artt. 583 e 585 c.p., nonché i co. 2 e 3 dell'art. 590 c.p.). Prima della riforma del 2016, le stesse lesioni colpose erano aggravate, con circostanza ad efficacia speciale, dalla violazione delle norme in punto di circolazione stradale (art. 590, co. 3, c.p. vecchio testo); lo stesso attuale testo dell'art. 590 bis c.p., nei commi successivi al primo, manifesta la permanenza di questo medesimo impianto. Di talché, anche una lettura in chiave sistematica – e, se si vuole, anche storica – suggerisce di intendere l'art. 590 bis c.p. come un'elencazione di circostanze.

che, adottando questo secondo orientamento, il regime di procedibilità – nulla disponendo in proposito la legge di riforma n. 41/2016 – delle lesioni personali colpose stradali andrebbe ricavato dalle disposizioni di cui all'art. 590 ultimo comma c.p., il quale esclude la necessità della querela per i soli fatti commessi con violazione delle norme in punto di prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano causato una malattia professionale. Di conseguenza, le lesioni colpose occorse in ambito stradale sarebbero perseguibili soltanto in presenza di istanza punitiva della persona offesa. Tale approdo risulta convincente se si pone mente al motivo per cui

taluni reati sono perseguibili soltanto a querela: quest'opzione è riservata di norma ai delitti in cui si ritengono prevalenti gli interessi privati - in particolare, quello al risarcimento del danno mediante costituzione di parte civile nell'instaurando processo – rispetto a quello pubblico.

Da ultimo, se si ammettesse la procedibilità d'ufficio, si avrebbe un'evidente discrasia tra i casi di lesioni semplici e lesioni gravi o gravissime, essendo le prime ancora ricomprese nell'alveo dell'art. 590 c.p. "base" e le ultime nel "nuovo" art. 590 *bis* c.p.: lo scarto di pochi giorni di prognosi potrebbe determinare conseguenze rilevanti nel trattamento giuridico della vicenda;

che, in ragione di tutte le considerazioni esposte in precedenza, questo Giudice ritiene di condividere la richiesta del P.M. procedente: la p.o. ha avuto evidenza del fatto occorso in proprio danno e considerato che è spirato il termine utile per la proposizione della querela, si deve disporre l'archiviazione della *notitia criminis* per difetto di querela (art. 411, co. 1, c.p.p.)

P.Q.M.

Letti gli artt. 409, co. 1, e 411, co. 1 c.p.p.

DISPONE

L'archiviazione per difetto di querela e la restituzione degli atti al P.M. procedente.

Così deciso in Milano, 4 maggio 2017.

Il Giudice
(dott. Luigi Gargiulo)